



Settore 4  
**Servizio Ambiente**

Schio, 29 settembre 2023

## **ORDINANZA n° 577/2023**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. 1 OTTOBRE 2023 – 30 APRILE 2024.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; le Regioni hanno inoltre condiviso un ulteriore "Piano straordinario per la qualità dell'aria";
- l'Italia, con sentenza del 10 novembre 2020, è stata condannata dalla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147, in particolare con riferimento al materiale particolato PM10;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);

**Comune di Schio**, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)  
Responsabile del procedimento: Paolo Manza  
telefono: 0445 691371 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • posta certificata: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Schio risulta ora inserito nella zona "IT0524 - Zona Pedemontana" nell'ambito del PRTRA;  
Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m<sup>3</sup>) della concentrazione di PM10;

ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), informerà, attraverso vari canali, i comuni interessati;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Preso atto:

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 è stato approvato il "pacchetto di misure straordinarie" per la qualità dell'aria, necessario a seguito della sentenza del 10 novembre 2020, con cui l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 29/09/2023 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'Accordo Padano, dovrebbero essere attivate, in allerta verde, limitazioni della circolazione anche per i veicoli diesel euro 4 e in tutto il territorio comunale;

Ritenuto di rendere obbligatorio il blocco della circolazione dei veicoli solo in alcune via del territorio comunale alla luce delle seguenti considerazioni:

- nel corso degli ultimi 10 anni nel territorio del comune di Schio, alla luce dei dati della centralina di monitoraggio delle rete regionale ARPAV, solo nel 2017 il limite di 50 µg/m<sup>3</sup> è stato superato per più di 35 giorni all'anno (2022=21 superamenti, 2021=22 superamenti, 2020=23 superamenti, 2019=24 superamenti, 2018=14 superamenti, 2017=40 superamenti, 2016=23 superamenti, 2015=33 superamenti, 2014=15 superamenti, 2013=27 superamenti, 2012=29 superamenti);

- il valore limite annuale medio di 40 µg/m<sup>3</sup> è stato rispettato in ciascuno degli ultimi 10 anni;

- la qualità dell'aria del territorio comunale scledense risulta quindi molto migliore rispetto alla maggior parte delle altre zone della Regione Veneto;

- limitazioni alla circolazione in un territorio esteso provocherebbero disagi agli spostamenti "essenziali" anche in considerazione del fatto che i comuni confinanti con Schio non sono soggetti ad alcuna restrizione;

Visti:

**Comune di Schio**, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Paolo Manza

telefono: 0445 691371 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • posta certificata: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- - l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

## ORDINA

di adottare nel periodo intercorrente **tra il 1 ottobre 2023 e il 30 aprile 2024** le azioni di seguito riportate in base allo stato di allerta (NB: gli obblighi e divieti entrano in vigore automaticamente nel momento in cui ARPAV definisce il livello di allerta):

### ALLERTA VERDE

1. divieto di procedere a qualsiasi tipo di combustione all’aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, invitando i cittadini e le ditte ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi previsti dal comune con particolare riferimento agli ecocentri;
2. **obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E”**, per tutto il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e fatte salve misure più restrittive emanate da enti sovra ordinati, di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)  
Responsabile del procedimento: Paolo Manza  
telefono: 0445 691371 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • posta certificata: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

a **massimi 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

- E.1 – residenza e assimilabili
- E.2 – uffici e assimilabili
- E.4 – attività ricreative e assimilabili
- E.5 – attività commerciali e assimilabili
- E.6 – attività sportive

a **massimi 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla  
E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili

3. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive **che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
4. **divieto di circolazione nei giorni feriali** (lunedì-venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali) **dalle 8:30 alle 18.30** per ciclomotori e motoveicoli **categoria L** (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5, ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati **“EURO 0”**, e autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo Codice della Strada”), classificati “EURO 0” ed “EURO 1” **ALIMENTATI A BENZINA** o classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3” ed “EURO 4” **AD ALIMENTAZIONE DIESEL** e non adibiti a servizi e trasporto pubblico; nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;
5. **obbligo di spegnimento degli autobus**, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore, dei motori dei **veicoli merci** durante le fasi di carico/scarico, degli **autoveicoli** per soste in corrispondenza a impianti semaforici e passaggi a livello di durata superiore a 1 minuto, dei **treni e/o locomotive** con motore a combustione nelle fasi di sosta;

## **ALLERTA ARANCIO**

Oltre ai limiti e divieti sopra descritti:

1. **divieto di circolazione TUTTI I GIORNI DI ALLERTA** (lunedì-domenica) **dalle 8:30 alle 18.30** per ciclomotori e motoveicoli **categoria L** (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5, ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati **“EURO 0” e “EURO 1”**, e autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al **trasporto di persone e classificati “EURO 0”, “EURO 1” e “EURO 2” alimentati a benzina o classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3”, “EURO 4” e “EURO 5” ad alimentazione diesel** e non adibiti a servizi e trasporto pubblico e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo Codice della Strada”),

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Paolo Manza

telefono: 0445 691371 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • posta certificata: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

**classificati “EURO 0” ed “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA o classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3” ed “EURO 4” AD ALIMENTAZIONE DIESEL e non adibiti a servizi e trasporto pubblico** nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;

2. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017,
3. **obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici;**
4. divieto spandimento liquami zootecnici e di concimi a base di urea. Sono esclusi dal divieto gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato;

## **ALLERTA ROSSO**

Oltre ai limiti e divieti previsti per allerta arancio

1. **DIVIETO DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TUTTI I GIORNI** (lunedì-domenica) **dalle 8:30 alle 12.30 anche per i veicoli commerciali (categoria N), ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5 non adibiti a servizi e trasporto pubblico** nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;

## INVITA

- a) ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione;
- b) limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
- c) limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
- d) limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- e) limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- f) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- g) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- h) li Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

## INFORMA

**sono esclusi dai divieti di circolazione** sopra previsti:

- I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico.
- I veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano.
- I veicoli ad alimentazione a gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del

**Comune di Schio**, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Paolo Manza

telefono: 0445 691371 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • posta certificata: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il GPL o gas metano.

- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei e servizi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione Civile;
- I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine.
- I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente.
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap, purché utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso, o con a bordo persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili,
- i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
- autovetture targate CD e CC.
- tutti gli autoveicoli adibiti ad attività di pubblico servizio, compresi quelli che svolgono servizi per conto del Comune di Schio o per altre Pubbliche Amministrazioni;
- I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
- veicoli commerciali categoria N diretti al mercato cittadino nelle giornate di mercoledì e sabato.

In caso di modifiche richieste dagli enti sovra ordinati o per sopra avvenute necessità il presente provvedimento potrà essere modificato;

#### SANZIONI

salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La violazione di cui al punto 6 del presente provvedimento, che si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento, è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1 lett. b) e 13-bis del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

#### DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e con gli altri mezzi di diffusione;

**Comune di Schio**, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Paolo Manza

telefono: 0445 691371 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • posta certificata: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino" – alla PEC: [plaltovi@pec.altovicentino.it](mailto:plaltovi@pec.altovicentino.it);
- Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – alla PEC: [protocollo@cert.ulss7.veneto.it](mailto:protocollo@cert.ulss7.veneto.it);
- ARPAV di Vicenza - alla PEC: [dapvi@pec.arpa.veneto.it](mailto:dapvi@pec.arpa.veneto.it);
- Provincia di Vicenza, - alla PEC: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net);
- Prefettura di Vicenza, alla PEC: [protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it);
- Carabinieri Forestali di Schio, alla PEC: [fvi43701@pec.carabinieri.it](mailto:fvi43701@pec.carabinieri.it);
- Regione del Veneto – Unità Organizzativa Forestale Ovest, alla PEC: [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)
- Comando dei Carabinieri di Schio alla PEC: [cpvi548400cdo@carabinieri.it](mailto:cpvi548400cdo@carabinieri.it) ;
- Al Comando Vigili del Fuoco – Schio – PEC: [com.vicenza@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.vicenza@cert.vigilifuoco.it)
- SVT Stazione di Schio – PEC: [ftv@legalmail.it](mailto:ftv@legalmail.it);
- La Linea, Via E. Fermi, 13 – PEC: [Lalineaspa@postacert.com](mailto:Lalineaspa@postacert.com) ,

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Valter Orsi

Documento firmato digitalmente da  
Valter Orsi  
Sindaco del Comune di Schio  
(Artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/05 n° 82 e s.m.i.)

PM